

Comune di Valeggio sul Mincio
Provincia di Verona
* * *

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 16.02.2012 e modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.80 del 21/12/2017*

INDICE

Articolo 1.....	4
Oggetto del Regolamento.....	4
Articolo 2.....	4
Istituzione dell'imposta.....	4
Articolo 3.....	4
Presupposto dell'imposta	4
Articolo 4.....	4
Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari	4
Articolo 5.....	4
Esenzioni.....	4
Articolo 6.....	5
Misura dell'imposta	5
Articolo 7.....	5
Obblighi di dichiarazione.....	5
Articolo 8.....	5
Versamenti.....	5
Articolo 9.....	6
Disposizioni in tema di accertamento	6
Articolo 10.....	6
Sanzioni.....	6
Articolo 11.....	6
Riscossione coattiva.....	6
Articolo 12.....	7
Rimborsi	7
Articolo 13.....	7
Pubblicazione	7
Articolo 14.....	7

Finalità dell'imposta	7
Articolo 15.....	7
Disposizioni transitorie e finali	7

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Valeggio sul Mincio.
3. In sede di prima applicazione, l'imposta di soggiorno è applicata per il periodo 1° aprile – 31 dicembre a condizione che il gettito rimanga interamente al Comune.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Valeggio sul Mincio.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Valeggio sul Mincio che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Valeggio sul Mincio;
 - b) i minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - c) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - d) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - e) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
 - f) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;

- g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici in servizio di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- h) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- i) i volontari appartenenti ad organismi riconosciuti in servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali.
- j) sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- k) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.

2. L'esenzione di cui ai punti c), d) ed e) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Articolo 6 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. L'imposta si applica per i primi 20 (venti) pernottamenti consecutivi.

Articolo 7 Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Valeggio sul Mincio sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Settore Tributi del Comune di Valeggio sul Mincio, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo o alla legalmail del Comune di Valeggio sul Mincio: protocollo@comunevaleggiosulmincio.legalmailpa.it

Articolo 8 Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla

riscossione dell' imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Valeggio sul Mincio.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi seguenti:

a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Valeggio sul Mincio;

b) mediante pagamento tramite il sistema bancario; c) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazioni delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione,
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione può essere richiesta mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Valeggio sul Mincio da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci per trimestre solare.

Articolo 13

Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
2. Il Regolamento sarà inviato per la pubblicazione mediante avviso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 14

Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta sarà finalizzato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, il Sindaco potrà istituire una Commissione paritetica e decentrata composta da due rappresentanti della Giunta e da un membro per ogni associazione delle categorie interessate dall'imposta presenti sul territorio comunale. Tale commissione si dovrà riunire almeno due volte l'anno in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento.
2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'Ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.